REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2251 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

concernente le misure sull'esaustività ai fini 10 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, e che abroga la decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le misure sull'esaustività rientrano tra le questioni elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ([2]).

(2) Dall'entrata in vigore della decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione ([3]), sono stati apportati miglioramenti significativi per quanto riguarda l'armonizzazione e la qualità delle misure sull'esaustività applicate dagli Stati membri. Nonostante tali miglioramenti, affinché i dati relativi al reddito nazionale lordo (RNL) siano affidabili, esaustivi e comparabili, le misure sull'esaustività devono essere ulteriormente armonizzate, tenendo conto dei risultati delle verifiche in questo settore. In particolare, la verifica dell'RNL ha evidenziato la necessità di armonizzare ulteriormente le misure per quanto riguarda: i) il confronto tra i dati sull'occupazione risultanti dalle fonti demografiche e i dati sull'occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL); ii) adeguamenti statistici che riguardano il reddito in natura e le mance; iii) l'uso di informazioni desunte dalle verifiche fiscali al fine di migliorare l'esaustività delle stime del PIL; e iv) gli adeguamenti statistici relativi alle attività economiche illegali.

(3) Le fonti demografiche (come l'indagine sulle forze di lavoro e i censimenti della popolazione) sono uno strumento efficace per convalidare i dati sull'occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL (rilevanti per la definizione del PIL con i metodi della produzione e del reddito) o per effettuare adeguamenti del PIL per tenere conto della produzione e del reddito non osservati. L'indagine sulle forze di lavoro è stata condotta in modo coerente in tutti gli Stati membri sulla scorta del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione ([5]). Le fonti delle statistiche sulle imprese, quali le statistiche strutturali sulle imprese e i registri di imprese a fini statistici, utilizzate per la definizione del PIL in tutti gli Stati membri, sono conformi al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione ([7]).

([1]) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/516/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2147/oj).

([3]) Decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione, del 22 febbraio 1994, recante disposizioni d'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 77 del 19.3.1994, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/168/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2240/oj).

([6]) Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj).